

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE INTERNA

Approvato con deliberazione del Giunta dell'Unione N. 49/2016

INDICE

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Art. 2

Attività di progettazione svolta dai dipendenti interni ed incentivi

Art. 3

Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4

Copertura finanziaria

Art. 5

Attività incentivata

Art. 6

Determinazione dell'entità dell'incentivo e destinazione del medesimo

Art. 7

Dipendenti ammessi ad usufruire degli incentivi

Art.8

Ripartizione degli incentivi

Art. 9

Interventi parziali

Art. 10

Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità

Art. 11

Liquidazione degli incentivi

Art. 12

Sottoscrizione dei progetti - Polizze fidejussorie

Art. 13

Orientamenti dei progetti, proprietà dei progetti, progetti di impianti e strutture

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificati dalla legge 114/2014, e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici a cura del personale interno.

Il presente regolamento trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente con esclusione di quello con qualifica dirigenziale per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale al quale possono essere corrisposti solo i compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.

Il regolamento trova applicazione anche in caso di modifica della disciplina, rispetto alle disposizioni di legge indicate al comma 1, salvo compatibilità.

Art. 2

Attività di progettazione svolta dai dipendenti interni ed incentivi

L'attività di progettazione e le relative prestazioni connesse (Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza, collaudo, ecc...) di opere pubbliche o di uso pubblico, o di lavori pubblici, ove è possibile, è espletata all'interno dell'area Lavori Pubblici dell'Unione Colli Marittimi Pisani o di altra Area che successivamente dovesse svolgere tale funzione.

Possono comunque essere affidati a soggetti terzi, nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni connesse secondo opportuni criteri da stabilirsi di volta in volta.

Le attività e gli incentivi massimi attribuibili per la progettazione ed attività connesse, svolte dai dipendenti sono determinati dagli artt. 90 e 93 del D.Lgs.163/2006 "Codice dei contratti pubblici" .

La percentuale degli incentivi effettivamente da attribuire ai dipendenti incaricati dell'attività di progettazione ed attività connesse è stabilita dal presente regolamento.

La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie.

Art. 3

Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

Le risorse destinate alla incentivazione del personale per la realizzazione di opere pubbliche sono calcolate sull'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare gli eventuali ribassi conseguiti in fase di aggiudicazione. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, dell'opera, al netto delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, imprevisti e arrotondamenti, ma comprese le somme non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio gli oneri per la sicurezza.

Alla costituzione del fondo concorre una somma non superiore al 2% dell'importo sopra descritto. Sono inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali.

Le risorse destinate all'incentivazione del personale sono ricomprese direttamente negli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Sono esclusi dalle disposizioni di cui ai precedenti punti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono altresì esclusi i lavori la cui progettazione non sia interna, ossia svolta con personale dipendente, in ogni forma contrattuale corrispondente a lavoro subordinato.

Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri, rapportati alla complessità dell'opera da realizzare, disciplinati nella seguente tabella:

- a) Opere o lavori di presidio e difesa ambientale e ingegneria naturalistica (art. 3 comma 1 lett. h) D.P.R. 207/2010) massimo 2% così graduato in base all'importo dell'intervento:

importo dell'intervento	%
Fino a 500.000 euro	2,00
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,8
Oltre euro 1.000.001	1,6

- b) Lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice;

lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b) del codice; massimo 2% così graduato in base all'importo dell'intervento:

importo dell'intervento	%
Fino a 500.000 euro	2
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,6
Oltre euro 1.000.000	1,8

c) Progetti integrali di un intervento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 3; massimo 1,8% così graduato in base all'importo dell'intervento:

importo dell'intervento	%
Fino a 500.000 euro	1,8
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,6
Oltre euro 1.000.000	1,4

d) Interventi di restauro e completamento di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettere n), o), p), D.P.R. 207/2010 e dell'articolo 3, comma 1, lett. b) D.P.R. 380/2001; massimo 1,8% così graduato in base all'importo dell'intervento:

importo dell'intervento	%
Fino a 500.000 euro	1,8
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,6
Oltre euro 1.000.000	1,4

e) Opere o lavori non compresi nelle precedenti lettere a), b), c) e d), non costituenti attività meramente manutentive; massimo 1,8% così graduato in base all'importo dell'intervento;

importo dell'intervento	%
Fino a 500.000 euro	1,6
Da euro 500.001 a euro 1.000.000	1,4
Oltre euro 1.000.000	1,2

Art. 4 **Copertura finanziaria**

Gli incentivi inerenti alla progettazione, la direzione lavori, la vigilanza e le attività connesse, devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

L'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del bilancio dell'Ente.

La somma dovuta a titolo di incentivo, è convenzionalmente inserita nelle risorse decentrate di cui al comma 31 del CCNL del 22.01.2004 e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.

Art. 5

Attività incentivata

L'attività di progettazione e le relative prestazioni connesse (responsabilità del procedimento, direzione lavori, coordinatore del piano di sicurezza, collaudo) svolte dai dipendenti ed incentivate riguardano sostanzialmente:

- a) progettazione di nuove realizzazioni di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico
- b) progettazione di interventi di ristrutturazione di opere pubbliche e/o di uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ivi compresi il recupero e il restauro di opere ed impianti.
- c) Redazione di varianti a progetti di lavori ed opere pubbliche già approvati e necessitanti di varianti
- d) Lavori da eseguirsi in economia purché supportati da relativa progettazione esecutiva
- e) Lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui alla vigente normativa

L'incentivo sarà corrisposto solo per i progetti effettivamente approvati dall'Amministrazione e a condizione che sia almeno pubblicato il bando di gara o comunque sia raggiunta l'omologa fase utilizzando altri procedimenti di scelta del contraente (es. invio delle lettere di invito).

Alle condizioni sopra poste, la mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, salvo quanto verrà specificato nel successivo articolo 9.

Art. 6

Determinazione dell'entità dell'incentivo e destinazione del medesimo

La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'articolo 13 bis della L. 114/2014, l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 7 del presente Regolamento

secondo i criteri ivi indicati. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ai sensi del comma 7 quater del citato articolo 93.

Art. 7

Dipendenti ammessi ad usufruire degli incentivi

I soggetti destinatari dell'incentivo secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 8, sono:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti e in possesso dei requisiti che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente ovvero del responsabile del procedimento.

Art.8

Ripartizione degli incentivi

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione è determinata dal competente Responsabile del servizio, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata

- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti

Gli incentivi saranno liquidati a giudizio dei responsabili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo la ripartizione descritta nella seguente tabella:

Percentuali di ripartizione	
Responsabile del procedimento	10%
Progettista (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere progettate tra i progettisti che firmano la progettazione)	35%
Direttore dei lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Contabilità e misure (dipendente che firma in qualità di direttore dei lavori - tecnico che esegue i rilievi metrici, tiene i libretti delle misure ed il registro di contabilità, firmandoli con assunzione di responsabilità congiuntamente al direttore dei lavori)	25%
Coordinatore per la sicurezza/Duvri (professionista dipendente con abilitazione di legge che firma i piani di sicurezza)	5%
Collaudo Tecnico - Amministrativo Certificato di regolare esecuzione (percentuale da ripartirsi in quote proporzionali all'importo delle opere collaudate tra i dipendenti aventi i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e che firmano l'atto di collaudo)	10%
Collaboratori tecnici e attività di supporto amministrativo	15%

Nel caso in cui, laddove consentito dalle norme, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività. Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

In forza del comma 7 ter dell'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 introdotto dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di cui sopra, in quanto affidate a personale esterno agli organi dell'amministrazione, costituiscono economie.

Art. 9
Interventi parziali

Nel caso, per motivi non imputabili al Responsabile Unico del Procedimento o per scelte dell'Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia possibile o opportuno procedere nella realizzazione di un'opera o intervento, verranno applicate le seguenti modalità di riduzione dell'incentivo:

A) Nel caso si sia pervenuti alla progettazione esecutiva e non si intenda procedere con l'appalto verrà riconosciuto:

1) Responsabile Unico del Procedimento	5%
2) Progettista	
- preliminare	5%
- definitivo	10 %
- esecutivo	20%

in caso di redazione di progetto definitivo/esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase, verrà riconosciuto il 30% mentre la residua percentuale del 5% costituirà economia

3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%
4) Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro	5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

B) Nel caso si sia pervenuti alla progettazione definitiva e non si intenda procedere con la progettazione esecutiva verrà riconosciuto:

1) Responsabile Unico del Procedimento	5%
2) Progettista (preliminare)	20%
3) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3%
4) attività di collaborazione tecnica ed amministrativa da attribuire al personale amministrativo che contribuisce alla redazione di atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o del lavoro	5%

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Art. 10

Tempi di redazione dei progetti, costi e penalità

La redazione dei progetti dovrà avvenire secondo le priorità, modalità e scadenze indicate dall'Amministrazione negli obiettivi previsti dagli atti di programmazione e le ulteriori precisazioni che vorrà fornire l'Assessore di riferimento.

Nel caso in cui con specifico atto vengano fissati i termini per la conclusione del procedimento, il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo nella misura del 15% della quota spettante per ogni 15 giorni di ritardo.

Art. 11

Liquidazione degli incentivi

La liquidazione degli incentivi avverrà nel limite del 50% della retribuzione annua lorda del dipendente. Somme eccedenti costituiscono economie.

La liquidazione avviene, anche tramite acconti, mediante apposito atto redatto nel quale si attesta l'attività effettivamente svolta e l'attinenza rispetto all'incarico.

L'atto è adottato da persona diversa rispetto a quanti partecipano alla ripartizione e pertanto dal Responsabile dell'Area che si occupa di lavori pubblici, se questi non partecipa alla ripartizione, o dal Responsabile dell'Area che si occupa di urbanistica, in caso contrario. La giunta può assegnare tale funzione anche ad altro Responsabile di Area.

In tutti i casi di interventi parziali la liquidazione avverrà dopo l'approvazione dell'ultimo stadio di progettazione al quale si è pervenuti prima della decisione di interrompere la progettazione e/o l'appalto dei lavori.

Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota attribuita al Responsabile Unico del Procedimento e, nell'ambito di tale quota le quote eventualmente proposte a favore del personale amministrativo, saranno liquidate ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è comunque subordinata all'acquisizione nelle disponibilità di cassa dell'Ente medesimo, delle somme occorrenti.

Art. 12

Sottoscrizione dei progetti - Polizze fidejussorie

I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti ovvero all'esercizio delle medesime funzioni ai sensi di legge in quanto dipendenti pubblici.

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010 e s.m.i. l'Unione in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Art. 13

Orientamenti dei progetti, proprietà dei progetti, progetti di impianti e strutture

L'Amministrazione manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti ed anche in corso di elaborazione può richiedere ed ottenere eventuali varianti e modifiche.

I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che i dipendenti incaricati della progettazione possano sollevare eccezioni di sorta, sempre che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica od architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.

I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione. L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione.

Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche (in particolare progettazione esecutiva di impianti elettrici, meccanici, termici, di strutture sia in cemento armato che in ferro, ecc...) atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi, riguardanti prove, rilievi, sondaggi, analisi, collaudi di strutture ed impianti per gli edifici esistenti, sono a carico dell'Amministrazione, che pertanto può affidare a soggetti terzi incarichi di progettazione specialistica. In tal caso i dipendenti che svolgono attività di progettazione dovranno mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

Ai fini del computo dell'incentivo per la progettazione, l'importo verrà determinato in riferimento all'ammontare a base d'appalto al netto del costo delle parti speciali predette. Qualora invece dette parti speciali, risultino incluse nel progetto architettonico ed i relativi elaborati di progetto coordinati, l'importo dell'incentivo per la progettazione verrà determinato in riferimento all'importo complessivo posto a base d'appalto.